

COVID - 19

INDICAZIONI PER L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO

DPCM 3 DICEMBRE 2020

Guida per le imprese edili

Dicembre 2020

A cura di Valeria Andretta

Direzione Relazioni Industriali - ANCE

SOMMARIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 - PAESI/	5
DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 20 DICEMBRE 2020 – MISURE DI CONTENIMENTO	6
DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 – MISURE DI CONTENIMENTO	8
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IN CASO DI INGRESSO IN ITALIA	9
ECCEZIONI	10
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 5 DICEMBRE 2020.....	11
FAQ – DEFINIZIONE DI RESIDENZA, DOMICILIO E ABITAZIONE	12
ULTERIORI INFORMAZIONI	13

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- [DPCM 3 DICEMBRE 2020](#) (ARTT. DA 6 A 8)

-
- [ALLEGATO N. 20](#)

-
- [CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 5 DICEMBRE 2020](#) (PAGG. DA 6 A 8)
-

DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 - PAESI

ELENCO ALLEGATO 20	PAESI
A)	▪ REPUBBLICA DI SAN MARINO ▪ STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
B)	▪ STATI E TERRITORI A BASSO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO, INDIVIDUATI, TRA QUELLI DI CUI ALL'ELENCO C, CON ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2
C)	▪ AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA (INCLUSE ISOLE FAER OER E GROENLANDIA), ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, (INCLUSI GUADALUPA, MARTINICA, GUYANA, RIUNIONE, MAYOTTE ED ESCLUSI ALTRI TERRITORI SITUATI AL DI FUORI DEL CONTINENTE EUROPEO), GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI (ESCLUSI TERRITORI SITUATI AL DI FUORI DEL CONTINENTE EUROPEO), POLONIA, PORTOGALLO (INCLUSE AZZORRE E MADEIRA), REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA (INCLUSI TERRITORI NEL CONTINENTE AFRICANO), SVEZIA, UNGHERIA, REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (INCLUSE ISOLE DEL CANALE, ISOLA DI MAN, GIBILTERRA E BASI BRITANNICHE NELL'ISOLA DI CIPRO ED ESCLUSI I TERRITORI SITUATI AL DI FUORI DEL CONTINENTE EUROPEO PER I QUALI IL REGNO HA LA RESPONSABILITÀ DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI), ISLANDA, NORVEGIA, LIECHTENSTEIN, SVIZZERA, ANDORRA, PRINCIPATO DI MONACO
D)	▪ AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, REPUBBLICA DI COREA, RUANDA, SINGAPORE, TAILANDIA, URUGUAY, NONCHÉ GLI ULTERIORI STATI E TERRITORI A BASSO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO, INDIVIDUATI, TRA QUELLI DI CUI ALL'ELENCO E, CON ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2
E)	▪ TUTTI GLI STATI E TERRITORI NON ESPRESSAMENTE INDICATI IN ALTRO ELENCO

DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 20 DICEMBRE 2020 – MISURE DI CONTENIMENTO

ELENCO ALLEGATO 20	MISURE DI CONTENIMENTO
A)	▪ NESSUNA LIMITAZIONE
B)	▪ -
C)	▪ CHI ENTRA IN ITALIA DA QUESTI PAESI (DOPO AVERVI SOGGIORNATO O ANCHE SOLO TRANSITATO NEI 14 GIORNI PRECEDENTI L'INGRESSO IN ITALIA) DEVE: a) COMUNICARE IL PROPRIO INGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIFERIMENTO; b) PRESENTARE UN'ATTESTAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTO, NELLE 48 ORE ANTECEDENTI ALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE, A TAMPONE (TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO) RISULTATO NEGATIVO (CHI NON LO PRESENTERÀ ALL'ARRIVO IN ITALIA DOVRÀ SOTTOPORSI ALL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO)
D)	▪ L'INGRESSO (SENZA SOGGIORNI O TRANSITI IN PAESI COMPRESI NEGLI ELENCHI C O E, NEL QUAL CASO VALGONO LE LIMITAZIONI SPECIFICHE PER QUESTI PAESI) È CONSENTITO SENZA NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE, QUINDI ANCHE PER TURISMO

	▪ CHI ENTRA DA QUESTI PAESI DOVRÀ PERÒ SOTTOPORSI AD ISOLAMENTO FIDUCIARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA PER 14 GIORNI, E RAGGIUNGERE LA PROPRIA DESTINAZIONE FINALE IN ITALIA SOLO CON MEZZO PRIVATO O COINCIDENZA AEREA (SENZA USCIRE DALLE AREE DI TRANSITO AEROPORTUALE); ▪ SONO PREVISTE ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI ISOLAMENTO (CFR. SCHEMA PAG. 10)
E)	▪ L'INGRESSO DA QUESTI PAESI (SENZA SOGGIORNI O TRANSITI IN PAESI COMPRESI NEGLI ELENCHI C O E, NEL QUAL CASO VALGONO LE LIMITAZIONI SPECIFICHE PER QUESTI PAESI) È CONSENTITO AI CITTADINI ITALIANI/UE/SCHENGEN E LORO FAMILIARI, NONCHÉ AI TITOLARI DELLO STATUS DI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO E LORO FAMILIARI (DIRETTIVA 2004/38/CE) ▪ L'INGRESSO È CONSENTITO ANCHE ALLE PERSONE CHE HANNO UNA RELAZIONE AFFETTIVA COMPROVATA E STABILE (ANCHE SE NON CONVIVENTI) CON CITTADINI ITALIANI/UE/SCHENGEN/SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO, LE QUALI DEBBANO RAGGIUNGERE L'ABITAZIONE/DOMICILIO/RESIDENZA DEL PARTNER (IN ITALIA) ▪ PER COLORO CHE NON RIENTRANO NELLE SUDETTE CATEGORIE, L'INGRESSO DAI PAESI DEL GRUPPO E) È CONSENTITO SOLO IN PRESENZA DI PRECISE MOTIVAZIONI, QUALI: a) <i>ESIGENZE DI LAVORO</i> b) <i>MOTIVI DI SALUTE</i> c) <i>ASSOLUTA URGENZA</i> d) <i>RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA¹</i> e) <i>(...)</i> ▪ SI PUÒ RAGGIUNGERE LA PROPRIA DESTINAZIONE FINALE IN ITALIA SOLO CON MEZZO PRIVATO O COINCIDENZA AEREA (SENZA USCIRE DALLE AREE DI TRANSITO AEROPORTUALE) ▪ È NECESSARIO SOTTOPORSI A ISOLAMENTO FIDUCIARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA PER 14 GIORNI. ▪ SONO PREVISTE ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI ISOLAMENTO (CFR. SCHEMA A PAG. 10)

¹ Cfr FAQ pag 12

DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 – MISURE DI CONTENIMENTO

ELENCO ALLEGATO 20	MISURE DI CONTENIMENTO
A)	▪ NESSUNA LIMITAZIONE
B)	▪ -
C)	▪ CHI VI SOGGIORNA O TRANSITA, TRA IL 21 DICEMBRE 2020 ED IL 6 GENNAIO 2021 <u>PER MOTIVI NON DI NECESSITÀ</u> DOVRÀ, ALL'INGRESSO IN ITALIA, SOTTOPORSI ALL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA ▪ PER MOTIVI DI NECESSITÀ SI INTENDONO QUELLI DI CUI ALL'ART. 6 DEL DPCM 3 DICEMBRE 2020: a) <i>ESIGENZE LAVORATIVE;</i> b) <i>ASSOLUTA URGENZA;</i> c) <i>ESIGENZE DI SALUTE;</i> d) <i>RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA²</i> e) <i>(...)</i> ▪ IL MOTIVO DEL RIENTRO AL PROPRIO DOMICILIO NON SI APPLICA A CHI È USCITO DALL'ITALIA PER RECARSÌ IN UNO DEI PAESI DI CUI ALL'ELENCO C PER MOTIVI NON DI NECESSITÀ (ES. TURISMO O VISITA A FAMILIARI)

² Cfr FAQ pag 12

D)	▪ MEDESIME PREVISIONI RELATIVE AL PERIODO DAL 10 AL 20 DICEMBRE 2020
E)	▪ MEDESIME PREVISIONI RELATIVE AL PERIODO DAL 10 AL 20 DICEMBRE 2020

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IN CASO DI INGRESSO IN ITALIA

L'ART. 7 DEL DPCM 3 DICEMBRE 2020 PREVEDE CHE CHIUNQUE FA INGRESSO, PER QUALSIASI DURATA, NEL TERRITORIO NAZIONALE DA STATI O TERRITORI ESTERI DI CUI AGLI ELENCHI B), C), D), ED E) DELL'ALLEGATO 20 È TENUTO A CONSEGNARE AL VETTORE ALL'ATTO DELL'IMBARCO E A CHIUNQUE SIA DEPUTATO A EFFETTUARE CONTROLLI UN'AUTODICHIARAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- A) PAESI E TERRITORI ESTERI NEI QUALI LA PERSONA HA SOGGIORNATO O TRANSITATO NEI QUATTORDICI GIORNI ANTERIORI ALL'INGRESSO IN ITALIA;
- B) MOTIVI DELLO SPOSTAMENTO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 6, NEL CASO DI INGRESSO DA STATI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO E DELL'ALLEGATO 20;
- C) NEL CASO DI SOGGIORNO O TRANSITO NEI QUATTORDICI GIORNI ANTERIORI ALL'INGRESSO IN ITALIA IN UNO O PIÙ STATI E TERRITORI DI CUI AGLI ELENCHI D, ED E DELL'ALLEGATO 20:
 - 1) INDIRIZZO COMPLETO DELL'ABITAZIONE O DELLA DIMORA IN ITALIA DOVE SARÀ SVOLTO IL PERIODO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
 - 2) MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO CHE VERRÀ UTILIZZATO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI CUI AL NUMERO 1) OVVERO, ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI INGRESSO IN ITALIA MEDIANTE TRASPORTO AEREO DI LINEA, ULTERIORE MEZZO AEREO DI LINEA DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO PER RAGGIUNGERE LA LOCALITÀ DI DESTINAZIONE FINALE E IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL TITOLO DI VIAGGIO;
 - 3) RECAPITO TELEFONICO ANCHE MOBILE PRESSO CUI RICEVERE LE COMUNICAZIONI DURANTE L'INTERO PERIODO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
 - 4) EVENTUALE SUSSISTENZA DI UNA O PIÙ CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 8

ECCEZIONI

A CONDIZIONE CHE NON INSORGANO SINTOMI DI COVID-19 E CHE NON CI SIANO STATI SOGGIORNI O TRANSITI, PER MOTIVI NON DI NECESSITÀ, IN UNO O PIÙ PAESI DI CUI ALL'ELENCO C) TRA IL 21 DICEMBRE 2020 E IL 6 GENNAIO 2021, L'OBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA NON SI APPLICA:

- AGLI INGRESSI PER MOTIVI DI LAVORO REGOLATI DA SPECIALI PROTOCOLLI DI SICUREZZA, APPROVATI DALLA COMPETENTE AUTORITÀ SANITARIA;
- AGLI INGRESSI PER RAGIONI NON DIFFERIBILI, INCLUSA LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI LIVELLO INTERNAZIONALE, PREVIA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E CON OBBLIGO DI PRESENTARE AL VETTORE E A CHIUNQUE SIA DEPUTATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI DELL'ATTESTAZIONE DI ESSERSI SOTTOPOSTI, NELLE 48 ORE ANTECEDENTI ALL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE, AD UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO;
- A CHIUNQUE (INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITÀ) FA INGRESSO IN ITALIA PER UN PERIODO NON SUPERIORE ALLE 120 ORE PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O ASSOLUTA URGENZA, CON L'OBLIGO, ALLO SCADERE DI DETTO TERMINE, DI LASCIARE IMMEDIATAMENTE IL TERRITORIO NAZIONALE O, IN MANCANZA, DI INIZIARE IL PERIODO DI SORVEGLIANZA E DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
- A CHIUNQUE (INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITÀ) TRANSITA, CON MEZZO PRIVATO, NEL TERRITORIO ITALIANO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 36 ORE, CON L'OBLIGO, ALLO SCADERE DI DETTO TERMINE, DI LASCIARE IMMEDIATAMENTE IL TERRITORIO NAZIONALE O, IN MANCANZA, DI INIZIARE IL PERIODO DI SORVEGLIANZA E DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
- AI CITTADINI E AI RESIDENTI DEGLI STATI E TERRITORI DI CUI AGLI ELENCHI A, B, C E D CHE FANNO INGRESSO IN ITALIA PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO;
- AI LAVORATORI TRANSFRONTALIERI IN INGRESSO E IN USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO E PER IL CONSEGUENTE RIENTRO NELLA PROPRIA RESIDENZA, ABITAZIONE O DIMORA;
- AL PERSONALE DI IMPRESE ED ENTI AVENTI SEDE LEGALE O SECONDARIA IN ITALIA PER SPOSTAMENTI ALL'ESTERO PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DI DURATA NON SUPERIORE A 120 ORE;
- AGLI INGRESSI MEDIANTE VOLI "COVID-TESTED", CONFORMEMENTE ALL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 23 NOVEMBRE 2020 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI;
- (...)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 5 DICEMBRE 2020

CON LA CIRCOLARE DEL 5 DICEMBRE SCORSO, IL MINISTERO DELL'INTERNO HA CONFERMATO CHE:

- NEL PERIODO TRA IL 21 DICEMBRE 2020 E IL 6 GENNAIO 2021, L'OBLIGO DI SOTTOPORSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E ALL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO TROVERÀ COMUNQUE APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE CHE, RESIDENTI O MENO IN ITALIA, FACCIANO INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI INDICATI DALL'ART. 6, COMMA 1 (MOTIVI DI LAVORO, RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ECC), DEL NUOVO D.P.C.M., PROVENENDO DAGLI STESSI PAESI DELL'ELENCO C (ART. 8, COMMA 6, LETT. B).
- SARANNO UGUALMENTE SOGGETTI A QUARANTENA LE PERSONE RESIDENTI, AD ESEMPIO, IN FRANCIA CHE ENTRINO IN ITALIA PER TURISMO, COME PURE I CITTADINI ITALIANI CHE, RECATISI IN FRANCIA PER TURISMO, RIENTRINO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER RAGGIUNGERE LA PROPRIA RESIDENZA
- IN FORZA DEL SUCCESSIVO COMMA 7 DELLO STESSO ARTICOLO 8, L'OBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E DELL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO SI APPLICHERÀ ANCHE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE CHE, PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ALL'ART. 6, COMMA 1, ABBIANO SOGGIORNATO O SIANO TRANSITATE NEI PAESI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO C DELL'ALLEGATO 20 IN UNO O PIÙ GIORNI COMPRESI NELL'ARCO TEMPORALE 21 DICEMBRE 2020-6 GENNAIO 2021

FAQ – DEFINIZIONE DI RESIDENZA, DOMICILIO E ABITAZIONE

CON SPECIFICHE [FAQ, DISPONIBILI SUL SITO DEL GOVERNO](#), E' STATO CHIARITO CHE:

- **RESIDENZA**

LA RESIDENZA È DEFINITA GIURIDICAMENTE COME IL LUOGO IN CUI LA PERSONA HA LA DIMORA ABITUALE. LA RESIDENZA RISULTA DAI REGISTRI ANAGRAFICI ED È QUINDI CONOSCIBILE IN MODO PRECISO E VERIFICABILE IN OGNI MOMENTO

- **DOMICILIO**

IL DOMICILIO È DEFINITO GIURIDICAMENTE COME IL LUOGO IN CUI UNA PERSONA HA STABILITO LA SEDE PRINCIPALE DEI SUOI AFFARI E INTERESSI IL DOMICILIO PUÒ ESSERE DIVERSO DALLA PROPRIA RESIDENZA

- **ABITAZIONE**

IL CONCETTO DI ABITAZIONE NON HA UNA PRECISA DEFINIZIONE TECNICO-GIURIDICA. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DPCM, DUNQUE, L'ABITAZIONE VA INDIVIDUATA COME IL LUOGO DOVE SI ABITA DI FATTO, CON UNA CERTA CONTINUITÀ E STABILITÀ (QUINDI PER PERIODI CONTINUATI, ANCHE SE LIMITATI, DURANTE L'ANNO) O CON ABITUALE PERIODICITÀ E FREQUENZA (PER ESEMPIO IN ALCUNI GIORNI DELLA SETTIMANA PER MOTIVI DI LAVORO, DI STUDIO O PER ALTRE ESIGENZE), TUTTAVIA SEMPRE CON ESCLUSIONE DELLE SECONDE CASE UTILIZZATE PER LE VACANZE.

PER FARE UN ULTERIORE ESEMPIO, LE PERSONE CHE PER MOTIVI DI LAVORO VIVONO IN UN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DEL PROPRIO CONIUGE O PARTNER, MA CHE SI RIUNISCONO AD ESSO CON REGOLARE FREQUENZA E PERIODICITÀ NELLA STESSA ABITAZIONE, POTRANNO SPOSTARSI PER RICONGIUNGERSI PER IL PERIODO DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 NELLA STESSA ABITAZIONE IN CUI SONO SOLITI RITROVARSI

ULTERIORI INFORMAZIONI

SUL SITO DEL [MINISTERO DEGLI ESTERI](#) SONO DISPONIBILI DUE SPECIFICHE SEZIONI:

1) [COVID -19 INFORMAZIONI AGGIORNATE - SPOSTAMENTO DALL'ESTERO ALL'ITALIA E DALL'ITALIA VERSO L'ESTERO](#)

LA FARNESINA, NEL FORNIRE LE INFORMAZIONI AGGIORNATE SUGLI SPOSTAMENTI DALL'ESTERO ALL'ITALIA E VERSO L'ESTERO, RACCOMANDA DI EVITARE VIAGGI ALL'ESTERO SE NON PER RAGIONI STRETTAMENTE NECESSARIE

NON ESCLUDE, INOLTRE, LA POSSIBILITÀ DI FUTURE ULTERIORI RESTRIZIONI AGLI SPOSTAMENTI CON CONSEGUENTI RISCHI PER EVENTUALI RIENTRI IN ITALIA

ANALOGHE PROBLEMATICHE DI RIMPATRIO POTREBBERO VERIFICARSI, CON INCIDENZA BEN PIÙ GRAVE, IN CASO DI VIAGGI VERSO DESTINAZIONI EXTRA-UE

2) [COVID – 19 VUOI PARTIRE PER L'ESTERO O RIENTRARE IN ITALIA? VAI AL QUESTIONARIO](#)

E' DISPONIBILE UN QUESTIONARIO INTERATTIVO PER VERIFICARE LA NORMATIVA ITALIANA IN VIGORE IN MERITO AGLI SPOSTAMENTI DA/PER L'ESTERO

AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA PER L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO

(da consegnare al vettore in caso di utilizzo di mezzo pubblico di trasporto)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____ (Prov. _____),
cittadinanza _____ residente a _____ (Prov. _____),
via/piazza _____, consapevole delle sanzioni penali e
amministrative previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle **misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia** (in particolare, delle prescrizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, 7 settembre, 13 ottobre e 4 dicembre 2020), **riportate in forma sintetica nell'allegato** a questa dichiarazione;
- di non essere risultato positivo al coronavirus oppure, ove risultato positivo ad un test RT PCR effettuato all'estero, di aver seguito scrupolosamente i protocolli sanitari previsti dalle autorità del Paese in cui è stato effettuato il test, di aver osservato 14 giorni di isolamento dall'ultima data nella quale si presentavano sintomi e di non essere più sottoposto a misure di quarantena da parte delle autorità locali;
- di entrare in Italia dalla seguente località estera: _____,
tramite il seguente mezzo di trasporto (in caso di mezzo privato indicare tipo di veicolo e targa; in caso di mezzo pubblico estremi del volo / corsa ferroviaria o stradale / tratta marittima): _____

di avere effettuato negli ultimi 14 giorni soggiorni / transiti nei seguenti Paesi e territori: _____

- di fare ingresso in Italia per la seguente motivazione: _____

- che, ove necessario alla luce della normativa e della propria situazione personale, si sottoporrà a **tampone** presso la seguente Azienda Sanitaria locale _____ e/o svolgerà il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e **isolamento fiduciario** al seguente indirizzo:

piazza/via _____ n. _____ interno _____

Comune _____ (Prov. _____) CAP _____

Presso _____

- che i recapiti telefonici presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario sono i seguenti:

fisso _____ mobile _____

Luogo:

Data:

Ora:

Firma del dichiarante:

Per il Vettore:

ALLEGATO

NORMATIVA ANTI-COVID PER RIENTRO DALL'ESTERO

Per informazioni più dettagliate e i link ai provvedimenti normativi visitare www.esteri.it

La normativa italiana (in particolare: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto, 7 settembre, 13 ottobre 2020 e 3 dicembre 2020) prevede degli elenchi di Paesi per il rientro dai quali sono in vigore differenti limitazioni all'ingresso sul territorio nazionale, anche in relazione alla data dell'ingresso in Italia, come specificato qui di seguito:

Dal 4 dicembre al 9 dicembre:

A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B - Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia** (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), **Svizzera, Andorra, Principato di Monaco:** l'ingresso da questi Paesi, senza soggiorni o transiti in Paesi diversi nei 14 giorni antecedenti, è consentito senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro.

C - Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Repubblica Ceca, Regno Unito** (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo), **Romania, Spagna** (inclusi territori nel continente africano).

Chi entra in Italia da questi Paesi (dopo avervi soggiornato o anche solo transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia) deve comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale di riferimento. Deve inoltre:

a) presentare un'attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo;

oppure

b) sottoporsi a tampone al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'Azienda Sanitaria locale di riferimento.

Sono previste eccezioni all'obbligo di sottoporsi a tampone, riportate in fondo.

Le modalità di effettuazione del tampone cambieranno a partire dal 10 dicembre, come indicato nella pagina successiva.

D - Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Tailandia, Uruguay: l'ingresso (senza soggiorni o transiti in Paesi compresi negli elenchi C o E, nel qual caso valgono le limitazioni specifiche per questi Paesi) è consentito senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Chi entra da questi Paesi dovrà però sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, e raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).

Sono previste eccezioni all'obbligo di isolamento, riportate in fondo.

E – Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi: l'ingresso da questi Paesi (senza soggiorni o transiti in Paesi compresi negli elenchi C o E, nel qual caso valgono le limitazioni specifiche per questi Paesi) è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L'ingresso è consentito anche alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).

Per coloro che non rientrano nelle categorie appena menzionate, l'ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).

È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Sono previste eccezioni all'obbligo di isolamento, riportate in fondo.

Dal 10 dicembre:

A- nessuna modifica rispetto al 4 dicembre.

B- Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord** (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), **Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco**.

Chi entra in Italia da questi Paesi (dopo avervi soggiornato o anche solo transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia) deve comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale di riferimento. Deve inoltre presentare un'attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo (chi non lo presenterà all'arrivo in Italia dovrà sottoporsi all'isolamento fiduciario).

D- nessuna modifica rispetto al 4 dicembre.

E- nessuna modifica rispetto al 4 dicembre.

Dal 21 dicembre:

A- nessuna modifica rispetto al 4 dicembre.

B- nessuna modifica rispetto al 10 dicembre.

C- nessuna modifica alla lista dei Paesi rispetto al 10 dicembre, però chi vi soggiorna o transita tra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 per motivi non di necessità (esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) dovrà poi, all'ingresso in Italia, sottoporsi all'isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Il motivo del rientro al proprio domicilio non si applica a chi è uscito dall'Italia per recarsi in uno dei Paesi di cui all'elenco C per motivi non di necessità (es. turismo o visita a familiari).

D- nessuna modifica rispetto al 4 dicembre.

E- nessuna modifica rispetto al 4 dicembre.

ECCEZIONI

A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti (per motivi non di necessità) in uno o più Paesi di cui all'elenco C tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un tampone risultato negativo.
- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.

- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
- agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.